

L'evoluzione normativa, l'unica progressione infermieristica

A cura di *Monica Annese**, *Alessandro Menni***

40

La professione infermieristica, negli anni, si è resa partecipe di profondi cambiamenti. La svolta reale si ebbe con l'approvazione della Legge n° 42 del 1999 che abolì il D.P.R. n°225 del 1974 (il cosiddetto Mansionario), tale legge determinò l'abbandono della metodologia di lavoro per compiti/mansioni, per abbracciare quella per obiettivi dell'assistenza.

Inoltre stabilì il passaggio da "arte ausiliaria delle professioni sanitarie" a "professione sanitaria", conferendo, così, autonomia e responsabilità. Infatti oggi l'infermiere è colui che governa l'assistenza infermieristica, la pianifica e ne raccoglie i risultati. Il tema dell'autonomia lo si ritrova anche in un'altra legge, il comma 1 della Legge n°251 del 2000 recita testualmente: "Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza". Il termine responsabile indica colui che deve rispondere, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o altrui (Dizionario Zingarelli), tale concetto ci ricorda che l'infermiere rappresenta anche il principale responsabile delle figure di supporto che con egli operano, cooperano e collaborano. Nel significato che lo Zingarelli attribuisce al termine responsabile, troviamo

"rispondere" e "rendere ragione". Il professionista infermiere, qualora dovesse commettere errori nel proprio operato o nelle proprie decisioni, è chiamato a rispondere secondo l'aspetto:

- civile;
- penale;
- disciplinare/amministrativo.



L'agire professionale dell'infermiere si riconduce negli ambiti specifici identificati dal D.M. n°739 del 1994 (Profilo professionale), dal Codice Deontologico (1999) e dalla Legge n°42 del 1999 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), quali ad esempio la corretta pianificazione ed attuazione di un piano assistenziale personalizzato, l'informazione alla persona assistita ed

ai familiari, la garanzia della giusta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche, la documentazione dell'assistenza infermieristica e la certezza di un'assistenza sempre aggiornata. Tuttavia, nonostante la profonda evoluzione normativa e culturale, la carriera dell'infermiere è garantita esclusivamente dalla progressione cosiddetta orizzontale; ciò significa che i responsabili dell'assistenza infermieristica, i sanitari a tutti gli effetti, a meno che non riprendano gli studi acquisendo nuovi titoli, ed anche in questo caso con molte limitazioni (valutare ad esempio il numero di dirigenti medici contro il numero di dirigenti infermieristici), mantengono le medesime funzioni, responsabilità ed emolumenti per tutta la durata della loro vita professionale fatta eccezio-



ne, appunto, per il passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore. All'acquisizione delle fasce successive alla prima partecipa il personale in servizio che alla data del 31 dicembre di ogni anno vanta un'anzianità di servizio di due anni di permanenza nella medesima fascia e qualifica di appartenenza. Da ciò si evince come, in realtà, tale diritto appartenga, giustamente, a tutti i lavoratori e che il concetto di "progressione interna di carriera" sia di fatto improprio, poiché sovrapponibile a quello di anzianità di servizio. Le risorse da impiegare nella progressione di carriera (di fascia) sono definite a priori dal contratto collettivo nazionale di lavoro e non possono in nessun caso, in base alla legge, essere incrementate dal singolo ente; pertanto la situazione di fatto è che, in linea di principio, tutti dovrebbero avere la possibilità di progredire sulla base delle proprie capacità professionali; invece tale beneficio è oggi vincolato dalle risorse economiche previste dal contratto. Il 14 luglio ultimo scorso viene sottoscritto un accordo integrativo del contratto collettivo integrativo aziendale che si applica all'art. 22 nel capo I, recante "Progressione economica orizzontale". Vengono ridefinite le modalità di finanziamento:

- dal 01/01/07 all'interno del "fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, ..." Previsto dall'art. 31 del CCNL 19.04.01, è disponibile un importo per la progressione economica orizzontale;
- dal 01/01/08 l'importo del fondo verrà incrementato di una somma pari al 49% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa;
- una somma pari al 5% del fondo di produttività collettiva;



- dal fondo per i compensi di lavoro straordinario un'ulteriore somma per la progressione economica orizzontale.

Si riconosce la posizione economica superiore con decorrenza 1° gennaio 2007 a tutti coloro che, alla data del 31.12.06 si trovano in possesso dei seguenti requisiti:

- conseguimento nella scheda di valutazione di un punteggio sufficiente negli indicatori qualità della prestazione, ottenuto nel biennio precedente l'applicazione del beneficio, orientamento verso l'utente, integrazione nel gruppo di lavoro;
- anzianità di almeno due anni di servizio continuativo, almeno un anno di servizio continuativo se assunti per mobilità, comunque almeno due anni nella categoria;
- permanenza da almeno due anni nella posizione economica in godimento. Ferma restando la necessità di maturare i requisiti di accesso, tra tutto il personale in possesso dei requisiti generali di ammissione, viene redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 - il 30% del punteggio viene assegnato in base alla sommatoria della valutazione individuale conseguita nel biennio precedente l'applicazione del beneficio;
 - il 70% del punteggio viene assegnato in base all'anzianità di servizio.

La graduatoria ha validità annuale con decorrenza 1° gennaio 2007; lo scorrimento della graduatoria avverrà sino a concorrenza dell'effettiva disponibilità del fondo per l'anno di riferimento. Di fatto l'evoluzione normativa rimane, ad ora, l'unico gioiello del panorama giuridico contrattuale, ma, com'è noto, dai diamanti non nasce niente...

